

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2010
COM(2010)334 definitivo

**SETTIMA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA
(STATISTICHE AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE 2009; COMMENTO DEI CASI E
TESTO AGGIORNATI AL MARZO 2010)**

SEC(2010)772

SETTIMA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA (STATISTICHE AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE 2009; COMMENTO DEI CASI E TESTO AGGIORNATI AL MARZO 2010)

Sintesi

Nonostante gli impegni internazionali a non introdurre misure protezionistiche nell'attuale clima di crisi economica globale, il numero di nuove inchieste e di misure di difesa commerciale istituite nel 2009 è stato molto elevato. Purtroppo i criteri applicati per una serie di misure sfavorevoli agli esportatori UE lasciano per certi versi a desiderare; nell'anno considerato quest'aspetto è stato particolarmente evidente per i criteri di apertura delle inchieste. Desti inoltre preoccupazioni il costante aumento dell'impiego dello strumento di salvaguardia. L'attività di monitoraggio della Commissione in questo settore è stata molto significativa. La Commissione è intervenuta con frequenza per assistere gli esportatori UE e per garantire che il loro accesso ai mercati esteri non fosse indebitamente limitato da misure ingiustificate. Questa azione ha spesso portato a esiti positivi, purtroppo però non tutti i problemi hanno potuto essere risolti. La Commissione continuerà a sostenere un impiego prudente e disciplinato degli strumenti di difesa commerciale al fine di promuovere un commercio libero ed equo a livello mondiale.

1. INTRODUZIONE

La relazione dello scorso anno ha messo in luce i primi segnali della crisi globale e il relativo impatto sull'attività di difesa commerciale. Nel 2008 è stato avviato un numero impressionante di nuove inchieste, in particolare negli ultimi due mesi dell'anno. La presente relazione mostrerà che, nonostante l'impegno assunto dal G20 al fine di evitare qualsiasi misura commerciale restrittiva, tale tendenza iniziata nel 2008 è continuata nel 2009. In quest'ultimo anno il numero di inchieste avviate e di misure istituite è in effetti aumentato significativamente.

Fino a quando gli strumenti di difesa commerciale sono utilizzati in piena conformità alle norme dell'OMC non possono essere considerati una misura protettiva. Il loro obiettivo è piuttosto quello di porre rimedio a situazioni molto specifiche rispettando norme rigorose. Le tendenze e i problemi evidenziati nella presente relazione sembrano purtroppo indicare che nel 2009 queste regole sono state talvolta applicate in modo fantasioso. L'impiego inappropriato degli strumenti e l'applicazione di criteri troppo spesso inadeguati durante le inchieste di difesa commerciale, iniziative ripetutamente deplorate dalla Commissione in passato, hanno assunto un ruolo più rilevante che mai.

In questo contesto, la Commissione ha ulteriormente intensificato il continuo impegno profuso nel monitoraggio delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi. Ha assistito numerose industrie nell'ambito di inchieste individuali ed è intervenuta con frequenza a livello più generale al fine di evitare scostamenti dalle norme applicabili. La presidenza

spagnola ha inoltre identificato l'accesso al mercato come una delle sue priorità, decisione che ha reso ancor più rilevante l'attività della Commissione in questo campo.

La presente relazione descrive le tendenze generali, i problemi individuati e i risultati raggiunti. Offre inoltre un'analisi approfondita delle tendenze e dei casi specifici relativi ai principali utilizzatori degli strumenti in questione.

2. TENDENZE GENERALI

Nel 2009 il ricorso agli strumenti di difesa commerciale (TDI) da parte dei paesi terzi è stato molto intenso, specialmente per quanto riguarda l'**apertura di nuove inchieste**. La tendenza all'aumento osservata a partire da fine 2008 è proseguita. Nel 2009 sono state avviate ben 45 nuove inchieste; un netto incremento rispetto alle 33 del 2008 (di cui quasi la metà ha avuto inizio nell'ultimo trimestre) e ancora più netto se si considerano i 19 nuovi procedimenti del 2007.

La salvaguardia è più che mai lo strumento maggiormente utilizzato per le nuove inchieste. Se si considera che sono state avviate 31 nuove inchieste di salvaguardia, si può concludere che due nuovi procedimenti su tre hanno riguardato questo strumento. Anche se, data la natura *erga omnes* delle misure di salvaguardia, l'UE non sempre esporta il prodotto in esame, questa tendenza resta una fonte di grave preoccupazione. Va osservato che se da un lato l'India è stata il principale utilizzatore con 9 nuove inchieste nel 2009, dall'altro la Turchia ha prolungato 4 misure di salvaguardia oltre il loro periodo di applicazione iniziale di tre anni.

Il complessivo aumento di nuove inchieste a partire da fine 2008 ha portato naturalmente all'**istituzione** di un numero più elevato di **misure** nel 2009: sono stati istituiti 33 nuovi provvedimenti rispetto ai 18 del 2008. Il paese più attivo è stato ancora una volta l'India (7 misure istituite), seguita dalla Cina (4 misure) nonché da Israele e dall'Ucraina (3 misure ciascuno). Quasi la metà di esse erano misure di salvaguardia, ovvero 15 provvedimenti su 33 nel 2009 (nel 2008 erano 6 su 18).

Nonostante la tendenza descritta il numero totale di **misure in vigore** è aumentato solo in misura lieve; alla fine del 2009 erano in vigore 136 misure di difesa commerciale, solo 3 in più rispetto alla fine del 2008. Questo risultato è dovuto al fatto che un numero non trascurabile di misure è scaduto o è stato revocato nel 2009.

L'anti-dumping resta lo strumento con il maggior numero di provvedimenti in vigore (93 rispetto ai 91 del 2008), seguito dalle misure di salvaguardia (37 rispetto alle 32 del 2008) e dalle misure antisovvenzioni (6 rispetto alle 10 del 2008).

Il principale utilizzatore degli strumenti nei confronti dell'Unione europea è rappresentato tuttora dagli Stati Uniti con 23 misure in vigore, anche se nel 2009 non hanno istituito nuove misure né iniziato nuovi procedimenti. L'India rimane il secondo utilizzatore con 15 misure in vigore ed è stata molto attiva nel 2009, come spiegato in precedenza. La Cina ha quasi raggiunto l'India e insieme alla Turchia occupa la terza posizione con 12 provvedimenti in vigore nei confronti dell'UE nel 2009. Un altro importante utilizzatore è il Brasile con 11 misure in vigore, seguito da vicino dall'Ucraina con 9.

3. PROBLEMI ATTUALI

Gli interventi della Commissione hanno spesso portato a miglioramenti nei singoli casi o persino alla loro chiusura senza l'istituzione di misure. Persistono tuttavia i problemi illustrati nelle relazioni precedenti. Sembra che alcuni di essi si siano persino aggravati nel 2009 a causa delle pressioni generate dalla difficile situazione economica. Ciò è avvenuto in particolare per quanto riguarda i criteri (inadeguati) di apertura di nuove inchieste o l'impiego in costante aumento dello strumento di salvaguardia. Anche la mancanza di trasparenza ha continuato a essere un problema importante. Nei casi peggiori questi tre problemi si sono persino sovrapposti.

3.1. Criteri di apertura inadeguati

Dalla fine dell'anno scorso molti settori in tutto il mondo soffrono a causa della difficile situazione economica. In questo contesto gli operatori potrebbero essere tentati di cercare uno scudo protettivo contro la concorrenza estera, ad esempio le misure di protezione. Di conseguenza le autorità nazionali devono essere particolarmente attente quando ricevono domande finalizzate all'istituzione di misure di difesa commerciale. È opportuno avviare un'inchiesta solo quando vi sono elementi di prova autentici che dimostrino l'esistenza delle condizioni giuridiche per l'inizio di un procedimento.

Anche in presenza di pressioni molto forti, l'avvio di un'inchiesta si deve fondare solo su motivi tecnici. Nel 2009 sfortunatamente non è sempre stato così, il che ha portato a un aumento di nuovi procedimenti superiore all'80% rispetto al 2008, ovvero 33 nuove inchieste nel 2009 contro 18 nell'anno precedente. Per la maggior parte di esse gli elementi di prova relativi al pregiudizio si sono basati unicamente su qualche indicatore finanziario negativo riguardante un periodo di tempo molto breve (spesso solo un trimestre). Le analisi del nesso di causalità sono state anch'esse falsate dato che le società hanno cercato di imputare l'impatto negativo della crisi finanziaria alle importazioni oggetto di dumping, sovvenzionate o in aumento, trascurando volutamente le altre cause che hanno influenzato sfavorevolmente la loro situazione.

Anche se tali inchieste non hanno sempre portato e potrebbero non sempre portare all'adozione di provvedimenti, la loro apertura ha di per sé un effetto di disturbo sui flussi commerciali dato che genera un clima di incertezza all'interno del mondo imprenditoriale. La collaborazione con un'inchiesta implica inoltre un considerevole investimento in termini di risorse finanziarie e umane per gli operatori economici interessati. Di conseguenza è opportuno evitare in ogni caso l'inizio di nuovi procedimenti che non soddisfano i criteri stabiliti dall'OMC in quanto tali azioni sono irregolari e, soprattutto nel contesto odierno, esercitano inutili pressioni aggiuntive sulle società già colpite dall'attuale crisi economica.

Nel 2009 è emersa una nuova tendenza che va ad aggiungersi alle questioni illustrate. In diverse occasioni si è riscontrato che, in seguito all'istituzione di misure antidumping, la Commissione europea ha avviato inchieste riguardanti prodotti simili dal paese destinatario di tali misure. Anche se è troppo presto per concludere che si tratta di una tendenza consolidata, è difficile credere che sia una pura coincidenza. La Commissione segue da vicino la questione.

3.2. Ampio ricorso alle misure di salvaguardia

Dopo aver conosciuto un netto aumento già nel 2008, il ricorso allo strumento di salvaguardia è pressoché esploso nel 2009, anno in cui sono state avviate 31 nuove inchieste di salvaguardia e sono state istituite 15 nuove misure. Queste cifre corrispondono rispettivamente a oltre i due terzi di tutti i nuovi procedimenti iniziati e a quasi la metà di tutti i nuovi provvedimenti adottati.

Si rammenta che le misure di salvaguardia costituiscono lo strumento di difesa commerciale più restrittivo dato che riguardano importazioni oggetto di scambi equi (ovvero né in dumping né sovvenzionate) da tutti i paesi di origine e anche importazioni che non recano pregiudizio ai produttori nazionali. In tal modo esse eliminano unilateralmente e provvisoriamente le concessioni tariffarie accordate nei diversi cicli di negoziati GATT/OMC. I gruppi di esperti e l'organo di appello hanno pertanto sempre interpretato in modo molto rigoroso le norme dell'OMC in tema di misure di salvaguardia. È dubbio che tutti i provvedimenti istituiti nel 2009 siano effettivamente conformi alle severe norme giuridiche stabilite ed è ancor più significativo il fatto che, persino se alla fine le misure non sono istituite a causa di criteri di apertura molto inadeguati, i flussi commerciali saranno stati comunque disturbati nel corso dell'inchiesta. Inoltre per la prima volta nel 2009 alcuni paesi (ad es. Turchia e Russia) hanno esteso le misure di salvaguardia oltre il loro periodo di applicazione iniziale di tre anni. Anche questo fatto rappresenta una fonte di preoccupazione dato che in alcuni casi le importazioni erano quasi scomparse in seguito ai provvedimenti e l'industria nazionale si era ripresa. In altri l'industria nazionale era ancora debole a causa della crisi economica o dell'inefficacia delle misure adottate. In tutti questi casi le misure avrebbero dovuto essere revocate.

La Commissione europea è intervenuta in molti casi al fine di evidenziare incompatibilità con le norme dell'OMC e, come verrà spiegato in seguito, in alcuni di essi le misure hanno potuto essere evitate, mentre in altri almeno le esportazioni europee hanno potuto essere risparmiate. Questa conclusione è tuttavia tutt'altro che soddisfacente dato che le misure di salvaguardia sono state lo strumento maggiormente utilizzato nel 2009.

3.3. Aspetti procedurali

La mancanza di trasparenza nelle inchieste di difesa commerciale rappresenta un problema ricorrente che risulta dannoso in quanto priva le parti interessate del loro legittimo diritto alla difesa.

Le difficoltà più frequenti riguardano le questioni di riservatezza. Se da un lato è ovvio che le informazioni trasmesse in via riservata dalle parti non devono essere divulgate, dall'altro ciascuna delle parti ha il diritto di ricevere informazioni sufficienti a comprendere la sostanza dei dati forniti a titolo riservato. Spesso tuttavia tutte le cifre contenute nelle versioni pubbliche delle domande presentate dal settore dell'industria e/o gli avvisi pubblici concernenti le decisioni preliminari o finali sono semplicemente eliminate senza fornire una sintesi di tali informazioni. Inoltre dati quali le cifre aggregate relative a più di tre società sono spesso indebitamente considerate riservate, dato che la loro divulgazione non avrebbe effetti negativi per la parte che fornisce informazioni.

Altre lacune procedurali rendono le inchieste di difesa commerciale inutilmente onerose. Esse riguardano principalmente richieste eccessive di informazioni come quelle registrate nei casi di campionamento in cui agli esportatori viene richiesto di fornire informazioni più

approfondite di quanto sarebbe necessario per la selezione di un campione. In altri casi sono stati richiesti dati completi (comprendenti vendite, costi, vendite verso paesi terzi ecc.) per un periodo d'inchiesta troppo lungo, di due anni o più. Talvolta agli esportatori viene domandato di fornire informazioni molto dettagliate, non necessarie per la determinazione del dumping ma considerate un segreto aziendale, ad esempio voci di costo specifiche del processo di produzione. Tali richieste eccessive potrebbero scoraggiare le società dal collaborare con inevitabili conseguenze negative, di solito sotto forma di dazi più elevati.

La Commissione cerca di porre rimedio a situazioni di questo tipo intervenendo direttamente presso le autorità inquirenti e offrendo assistenza alle parti interessate. Tali azioni hanno avuto esito positivo in molti casi, ma purtroppo non in tutti. Di conseguenza la Commissione continuerà a sollevare queste questioni nel contesto dei contatti bilaterali e a Ginevra in seno ai comitati dell'OMC interessati allo scopo di garantire che la legislazione dell'OMC e standard elevati siano applicati da tutti gli utilizzatori degli strumenti.

4. RISULTATI PRINCIPALI

Il ruolo della Commissione nell'ambito dei casi riguardanti paesi terzi va ben oltre le semplici inchieste di monitoraggio. Essa fornisce infatti consulenza e assistenza agli esportatori europei interessati e interviene direttamente presso le autorità dei paesi terzi per questioni relative ai singoli casi o aspetti sistemici. Questi sforzi puntano a sostenere le società interessate, ma in linea più generale, anche a un'applicazione più rigorosa degli strumenti di difesa commerciale tra i diversi partner commerciali. In questo contesto la Commissione continua inoltre a organizzare seminari specializzati sulla difesa commerciale con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche in tutta la comunità del settore.

Nonostante non sia sempre facile misurare i successi ottenuti in questo campo, si può affermare che la perseveranza della Commissione ha prodotto i suoi frutti e in molti casi i risultati per le società sono stati più favorevoli di quanto lo sarebbero stati senza l'intervento della Commissione, in particolare:

4.1. India: chiusura di 7 inchieste di salvaguardia

L'India ha avviato 9 inchieste di salvaguardia nel 2009. Questo dato corrisponde a circa un terzo di tutti i procedimenti di questo tipo avviati in tale anno e rappresenta inoltre una cifra straordinariamente elevata se paragonata alle 10 inchieste di salvaguardia avviate da questo paese negli ultimi 10 anni. 7 di questi casi riguardavano prodotti esportati dall'UE con un valore stimato non inferiore a 500 milioni di euro all'anno e interessavano settori quali acciaio, carta e sostanze chimiche. Tutte queste iniziative sono state avviate su basi molto deboli. La Commissione, in collaborazione con gli esportatori, si è opposta fermamente ai procedimenti ed è intervenuta a diversi livelli. Tali iniziative hanno raggiunto risultati positivi e nonostante la raccomandazione delle autorità indiane di istituire misure provvisorie, tutte le inchieste che riguardavano direttamente gli esportatori UE si sono chiuse senza l'adozione di misure. Si deve tuttavia sottolineare che per quasi un anno gli scambi sono stati influenzati negativamente da inchieste in corso che non avrebbero dovuto essere avviate in primo luogo.

4.2. Nuova Zelanda: chiusura del riesame in previsione della scadenza relativo alle misure compensative sulle pesche in scatola

Questo caso è importante perché riguarda il nuovo regime introdotto nell'ambito della riforma della politica agricola comune dell'UE, considerato pienamente conforme alle norme dell'OMC e che quindi non deve essere soggetto a misure compensative. Nel quadro del riesame in previsione della scadenza avviato nel 2008, la Nuova Zelanda ha accettato le argomentazioni avanzate dalla Commissione che ha dimostrato che il nuovo regime non produce effetti di distorsione degli scambi e che non è quindi passibile di misure compensative. Di conseguenza i dazi in vigore da oltre 10 anni sono stati soppressi.

4.3. Croazia: revoca delle misure di salvaguardia relative al formaggio e supplementi di formaggio

La Croazia ha istituito misure provvisorie su questi prodotti nel giugno 2009 fondandosi su basi procedurali molto deboli e in modo poco trasparente (non sono state divulgate informazioni che dimostrassero il rispetto delle condizioni giuridiche richieste per l'introduzione delle misure). Il valore delle esportazioni annuali UE inizialmente interessate era di circa 80 milioni di euro. Considerato il forte impatto economico e i gravi vizi nel caso, la Commissione è intervenuta con decisione a livello tecnico e politico. Ne è risultata una significativa diminuzione della definizione del prodotto. I tipi di formaggio esclusi rappresentavano l'80% delle esportazioni UE e le misure corrispondenti sono state revocate e rimborsate. Per i prodotti rimanenti i provvedimenti sono stati adottati solo per 6 mesi e sono giunti a scadenza nel gennaio 2010.

4.4. Israele: le misure di salvaguardia non sono state istituite

Nel 2009 Israele è diventato un importante utilizzatore degli strumenti di difesa commerciale. Tra le diverse iniziative è stata avviata un'inchiesta di salvaguardia contro le importazioni di *prodotti di acciaio*. Il procedimento era stato iniziato su basi deboli e ed erano state istituite misure provvisorie nonostante il calo delle importazioni registrato nel 2009 e l'aumento dei prezzi medi delle importazioni. A seguito di diversi interventi, anche da parte della Commissione, le misure sono state sospese e i dazi rimborsati. La Commissione sta continuando tuttavia a monitorare il caso dato che purtroppo l'inchiesta non è stata ancora chiusa. Risulta comunque difficile immaginare come Israele potrebbe ancora giustificare l'istituzione di misure.

4.5. Russia: chiusura dell'inchiesta antidumping relativa ad acciaio laminato rivestito con polimeri e non applicazione temporanea delle misure di salvaguardia riguardanti mietitrebbiatrici

L'inchiesta antidumping contro le importazioni di *acciaio laminato rivestito con polimeri* originario di Belgio e Finlandia si è conclusa nel settembre 2009. La Commissione era intervenuta al fine di mettere in luce le lacune identificate in questo caso quali mancanza di pregiudizio e trasparenza. Successivamente, nel novembre 2009, le autorità inquirenti hanno proposto di non istituire misure in considerazione dell'insussistenza del pregiudizio.

Dato l'elevato interesse economico in gioco (110 milioni di euro nel 2007), la Commissione e l'industria UE sono state molto attive anche nel caso delle misure di salvaguardia relative alle

mietitrebbiatrici. Non erano soddisfatte le condizioni per l'istituzione delle misure di salvaguardia e di conseguenza la Russia ha deciso di non applicarle. Purtroppo i dazi all'importazione sono stati invece aumentati, provvedimento più difficilmente impugnabile. Non si può escludere che in futuro la Russia introduca misure di salvaguardia, ad esempio se i dazi doganali sono rivisti al ribasso, pertanto la Commissione rimarrà vigile in merito alla questione.

4.6. Marocco: estensione del contingente dell'UE per le misure di salvaguardia sulle piastrelle in ceramica

Nel 2009 il Marocco ha avviato un'inchiesta finalizzata a valutare la necessità di prolungare le misure di salvaguardia istituite nel 2006. La Commissione, insieme all'industria interessata, è intervenuta attivamente in questo caso. Nonostante non si sia potuta impedire la proroga delle misure, i contingenti assegnati agli esportatori UE sono stati significativamente liberalizzati rispetto alle misure iniziali e le condizioni per l'ottenimento dei titoli di importazione sono state migliorate. Grazie a questa azione oggi gli esportatori UE hanno nuovamente accesso al mercato marocchino.

4.7. Chiusura di inchieste o assenza di misure in diversi casi

Nel procedimento delle *pompe per l'estrazione del petrolio* aperto dall'Argentina nel maggio 2008 nei confronti delle importazioni originarie della Romania, i continui interventi della Commissione e dell'industria hanno portato all'accettazione degli impegni offerti dall'esportatore rumeno interessato. La Commissione ha inoltre sostenuto attivamente l'industria UE nel contesto di un'inchiesta di salvaguardia relativa al *cloro liquido* avviata dall'Ucraina e di un procedimento antidumping concernente *prodotti tessili* aperto dalla Turchia. Entrambe le inchieste si sono chiuse nel 2009 senza l'introduzione di misure.

4.8. Status di economia di mercato per i nuovi Stati membri

Si rammenta che nel giugno 2009, in seguito a una lunghi e difficili negoziati e a numerosi interventi da parte degli Stati membri e della Commissione, il Brasile ha infine concesso lo status di economia di mercato anche a Bulgaria e Romania.

4.9 Stati Uniti: azzeramento

L'UE ha fatto ricorso contro la pratica dell'azzeramento nell'ambito di due procedure di composizione delle controversie dell'OMC, DS 294 e DS 350. In entrambi i casi la decisione del gruppo di esperti è stata favorevole all'UE, tuttavia gli Stati Uniti non l'hanno attuata in tempi ragionevoli. Di conseguenza l'UE ha richiesto la convocazione di un gruppo di esperti incaricati di verificare la conformità per il primo caso (DS 294) e ha visto confermate alcune delle sue richieste mentre ha presentato ricorso contro determinati aspetti relativi alle conclusioni definitive del gruppo di esperti. La decisione finale ha stabilito che gli Stati Uniti erano tenuti a porre fine immediatamente a questa pratica sleale. Dato che gli Stati Uniti non si sono conformati neanche a questo punto l'UE ha imposto sanzioni. Un arbitro si sta attualmente occupando di determinarne il livello.

Nel secondo caso riguardante l'azzeramento (DS350) l'organo di appello dell'OMC ha confermato le principali tesi sostenute in appello dall'UE, ha respinto tutti i motivi del ricorso presentati dagli Stati Uniti e ha accolto le conclusioni del gruppo di esperti secondo cui gli

Stati Uniti hanno violato gli obblighi dell'OMC applicando l'azzeramento nei riesami periodici. Anche in questo caso l'UE sta attualmente esaminando la possibilità di ulteriori iniziative che inducano gli Stati Uniti a rispettare la decisione definitiva.

5. CONCLUSIONI

Come previsto nella relazione dell'anno scorso, nel 2009 il ricorso agli strumenti di difesa commerciale (TDI) è stato molto intenso nei paesi terzi. La tendenza verso un aumento delle nuove inchieste, cominciata alla fine del 2008, è proseguita nel 2009 e il numero di misure istituite è cresciuto significativamente rispetto agli anni scorsi. L'incremento relativamente ridotto delle misure in vigore alla fine dell'anno non riflette quindi pienamente la situazione reale. L'elevato numero di nuovi provvedimenti è stato in realtà parzialmente compensato dal fatto che molte misure sono scadute nel 2009. Si deve aggiungere che alcune inchieste non si sono ancora concluse o si sono chiuse senza l'istituzione di provvedimenti. Tuttavia, come spiegato in precedenza, anche se l'inchiesta si chiude senza l'introduzione di misure i flussi commerciali sono comunque disturbati durante il suo svolgimento a causa dell'esito incerto. In molti casi inoltre, a causa della mancanza degli elementi di prova necessari per l'apertura di un procedimento, l'inchiesta non avrebbe dovuto essere avviata in primo luogo.

L'aumento generale di questa attività è di per sé fonte di preoccupazione e alcuni suoi aspetti lo sono specialmente. In particolare, i criteri inadeguati alla base dell'apertura di inchieste e l'esteso ricorso allo strumento di salvaguardia continuano a rappresentare un problema. Sembra che la situazione economica delineatasi a partire da fine 2008 abbia avuto come conseguenza un'interpretazione particolarmente libera delle norme dell'OMC. La Commissione ha di conseguenza aumentato il proprio impegno per impedire, per quanto possibile, qualsiasi scostamento da tali norme.

In questo contesto la Commissione è intervenuta in molti procedimenti e sono stati numerosi i contatti con le diverse industrie. Spesso questi sforzi hanno avuto esito positivo e le inchieste sono state chiuse senza l'adozione di misure oppure i provvedimenti non hanno danneggiato indebitamente gli esportatori UE. Questo risultato evidenzia la particolare importanza dell'attività di monitoraggio della Commissione in questo periodo caratterizzato da difficoltà economiche. Garantire ai produttori UE un accesso legittimo al mercato è particolarmente importante nei momenti di crisi.

È certamente necessario mantenere e persino potenziare l'impegno della Commissione. Quest'ultima si adopera continuamente per migliorare le proprie azioni e la sfida più importante dei prossimi anni sarà, oltre a fornire assistenza agli esportatori UE interessati dalle inchieste in corso, provare ad anticipare ed impedire l'apertura di nuovi procedimenti ingiustificati. Scambi più intensi con altre autorità inquirenti finalizzati a migliorare gli standard, la trasparenza e la prevedibilità potrebbero contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.